

ALLEGATO

Titolo	CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DI VEICOLI INQUINANTI CON VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI E DI PERSONE A FAVORE DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE, DELLE IMPRESE SOCIALI E DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI AL REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO SETTORE (RUNTS) E AL REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO (REA) CON SEDE IN LOMBARDIA, ANNUALITÀ 2026/2027 – DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ'
Finalità	L'intervento è finalizzato al rinnovo di veicoli inquinanti circolanti in Lombardia con veicoli a basso impatto emissivo destinati al trasporto di merci e di persone, a fronte di radiazione per demolizione un autoveicolo con alimentazione a benzina e/o a gas fino ad Euro 3/III incluso o diesel fino ad Euro 5/V incluso. Nel solo caso di un veicolo euro 5/V diesel è ammessa anche la radiazione per esportazione all'estero. L'acquisto incentivato è relativo ad un veicolo per il trasporto di persone o di merci in conto proprio o in conto terzi e anche nella forma del leasing finanziario in grado di garantire zero o bassissime emissioni di inquinanti, ai fini del miglioramento della qualità dell'aria e in attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e dell'Accordo di bacino padano 2017. Nel dettaglio i veicoli incentivati devono appartenere alle categorie Le, M1, M2, N1, N2 o N3 (come individuati all'art. 47, comma 2, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" - CdS) oppure essere un velocipede (come definito dall'art. 50 del CdS). Sono esclusi agli autoveicoli di categoria M3.
Obiettivo Strategico PRSS XII Lgs	5.1.5 - Migliorare la qualità dell'aria e ridurre le emissioni
Soggetti beneficiari	I soggetti beneficiari, aventi sede operativa in Lombardia, sono: • le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2015; • le Imprese Sociali iscritte al Registro delle Imprese e al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117); • gli Enti del terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con definizione "ente commerciale" e iscritti al Repertorio Economico Amministrativo (REA), gestito dalle Camere di Commercio. Il contributo è concesso ed erogato secondo il Regolamento (UE) n. 2023/2831. Il contributo è erogato al soggetto in possesso di tutti requisiti

	successivamente alla rendicontazione dell'acquisto del veicolo, a seguito di istruttoria positiva. Sono escluse dalla misura di incentivazione le imprese attive nel settore del commercio/intermediazione di veicoli individuate almeno da uno dei seguenti codici ATECO 2025 (anche solo come attività secondaria): • 47.81.10 - commercio al dettaglio di automobili e di autoveicoli leggeri; • 47.81.20 - commercio al dettaglio di altri autoveicoli; • ulteriori codici ATECO riferiti ad attività riconducibile al commercio/intermediazione di autoveicoli.										
Soggetti destinatari	Coincidono con i soggetti beneficiari										
Soggetto gestore	Regione Lombardia – DG Ambiente e Clima – Struttura ARIA e Unioncamere Lombardia (soggetto attuatore del bando)										
Dotazione finanziaria	La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta a € 4.000.000 per il biennio 2026/2027 ripartiti nelle due annualità: - € 3.000.000 per il 2026, di cui 30.000 € di rimborso spese per il soggetto attuatore; - € 1.000.000 per il 2027, di cui 30.000 € di rimborso spese per il soggetto attuatore;										
Fonte di finanziamento	Risorse statali: • Decreto direttoriale Ministero dell'Ambiente n. 412/2020 e s.m.i. • Decreto direttoriale Ministero dell'Ambiente n. 572 del 24/12/2025										
Tipologia ed entità della agevolazione	L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto di un veicolo, variabile in base alla categoria, alla classe emissiva e al livello di emissioni prodotte secondo le tabelle seguenti. I contributi maggiori sono attribuiti ai veicoli ad emissioni zero (tab. 1). Le bassissime emissioni di PM10 (inferiori a 4,5 mg/km) e di NOX (inferiore a 88 mg/km per autovetture e veicoli commerciali leggeri) sono garantite dalla appartenenza alla classe ambientale superiore o uguale a Euro 6E o Euro VI. Tab. 1: veicoli a EMISSIONI ZERO <table><tr><td>Veicoli trasporto cose e persone</td><td>E-cargo bike</td><td>L1e-L5e</td><td>L6e-L7e</td><td>M1</td><td>M2</td><td>N1</td><td>N2 (3.5-7 t)</td><td>N2 (≥7-12 t)</td><td>N3</td></tr></table>	Veicoli trasporto cose e persone	E-cargo bike	L1e-L5e	L6e-L7e	M1	M2	N1	N2 (3.5-7 t)	N2 (≥7-12 t)	N3
Veicoli trasporto cose e persone	E-cargo bike	L1e-L5e	L6e-L7e	M1	M2	N1	N2 (3.5-7 t)	N2 (≥7-12 t)	N3		

ELETTRICO PURO O IDROGENO	Fino a € 2 500 *	Fino a € 2.500 *	Fino a € 4.000 **	€ 5 000	€ 15 000	€ 8 000	€ 12 000	€ 15 000	€ 30 000
--	---------------------------	---------------------------	----------------------------	------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------

* per le e-cargo bike (velocipedi a pedalata assistita per il trasporto merci) e motoveicoli di cat. L1e/L5e il contributo erogato non deve superare il costo sostenuto per l'acquisto, IVA esclusa e dedotti eventuali contributi statali ed è pari a 1.500 € senza radiazione e 2.500 € con radiazione di un veicolo inquinante

**per i veicoli di categoria L6e/L7e (esclusivamente elettrici) il contributo erogato non deve superare il costo sostenuto per l'acquisto, IVA esclusa e dedotti eventuali contributi statali

Tab. 2: veicoli endotermici di classe $\geq$ EURO VI/6E

Veicoli trasporto cose e persone Euro VI/6E	N1	N2 (3.5-7 t)	N2 ($\geq$7-12 t)	N3	M1 ad uso speciale	M2
Gas naturale/biome tano GNC/GNL*	€ 5 000	10.000	13.000	24.000	€ 5000	13.000
Altre alimentazioni (ibride, benzina, gasolio)	€ 5 000	€ 7 000	€ 10 000	€ 16 000	€ 5000**	€ 8 000

*gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso — GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto — GNL) individuati come clean vehicles dalla Direttiva 2019/1161

**Emissioni CO₂ $\leq$ 200 g/km (ciclo WLTP)

Relativamente alle **autovetture** (cat. M1), sono incentivate tutte quelle a zero emissioni e tra le motorizzazioni endotermiche alimentate a benzina, gasolio, metano e GPL esclusivamente quelle ad **uso speciale**. Il prezzo base di acquisto (prezzo di listino del modello base), al netto dell'IVA e di eventuali allestimenti opzionali delle autovetture M1 incentivate non deve superare l'importo di **45.000 euro**.

	I veicoli di categoria L incentivati sono solo quelli ad alimentazione elettrica esclusiva (cat. Le). Per le e-cargo bike (velocipedi a pedalata assistita per il trasporto merci) e motoveicoli di cat. L1e/L5e è consentito l'acquisto anche senza radiazione di un veicolo inquinante a fronte della riduzione del contributo. L'intestazione all'impresa beneficiaria del veicolo da radiare deve essere antecedente a 12 mesi dalla data di presentazione della domanda. Il veicolo incentivato non può essere ceduto o alienato per almeno 3 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria.
Regime di aiuto	Gli aiuti sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni con specifico riguardo alla definizione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5.1 e 5.2 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);
Interventi ammissibili	Per accedere al contributo i soggetti beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere uno dei seguenti soggetti: - micro o piccola o media impresa con riferimento all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014; - una impresa sociale iscritta al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) e iscritta e attiva nel Registro Imprese; - un ente del terzo settore iscritto al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) e al Repertorio Economico Amministrativo (REA); b) avere sede operativa in Lombardia; c) non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art.1 del Reg. (UE) 2023/2831; d) non rientrare tra imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589; e) non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.; f) essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale, ove previsto;

g) avere legali rappresentanti o amministratori per i quali non sussistono condanne, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sanzioni interdittive, ai sensi dell'art.9 del Decreto legislativo n. 184 del 27 novembre 2025 per i reati che costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico da una procedura di appalto.

Tutti i requisiti, ad eccezione del requisito di cui al punto b), devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello di liquidazione del contributo. Il requisito di cui al punto b) deve essere posseduto almeno al momento della liquidazione del contributo. In relazione al requisito di cui al punto b), nel caso di soggetti che non abbiano sede operativa in Lombardia, al momento della domanda, il soggetto medesimo si impegnerà ad ottenere tale condizione prima della liquidazione del contributo con apposita dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante.

Non è prevista la cumulabilità con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili, ai sensi dell'art. 5.3 del Regolamento De minimis. È invece consentito il cumulo con altri aiuti in De minimis per costi sostenuti diversi da quelli incentivati dalla presente misura (artt. 5.1 e 5.2) nonché con le altre agevolazioni statali che siano misure generali inquadrate dallo Stato come non rilevanti ai fini della disciplina aiuti.

La concessione del contributo è subordinata inoltre al rispetto:

- dei requisiti previsti dal D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184 "Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160" di armonizzazione della disciplina in materia di incentivi alle imprese;
- delle previsioni di cui all'art.1, comma 101, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel rispetto di quanto disciplinato dal Decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 (polizze catastrofali).

Nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) 2023/2831:

- la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 (*Campo di applicazione*);
- per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti (art. 2 comma 2):
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

	d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica. Sono ammissibili investimenti per l'acquisto di veicoli per il trasporto di persone o di merci (in conto proprio o in conto terzi) di categorie Le, N1, N2, N3, M1, M2 o di e-cargo bike di proprietà dei soggetti beneficiari aventi sede operativa in Lombardia, in grado di garantire bassissime emissioni di inquinanti, con contestuale radiazione per demolizione di un autoveicolo intestato alla medesima impresa per il trasporto persone o di cose (benzina e/o gas fino a Euro 3/III incluso e/o diesel fino ad Euro 5/V incluso) o per esportazione all'estero (solo diesel Euro 5/V). Per le e-cargo bike (velocipedi a pedalata assistita per il trasporto merci) e per i motoveicoli di cat. L1e/L5e è consentito l'acquisto anche senza radiazione di un veicolo inquinante a fronte della riduzione del contributo. Ciascun soggetto può presentare fino a 4 domande di contributo a valere sulla presente misura (a fronte dello stesso numero di veicoli rottamati di proprietà dell'impresa stessa). Sono escluse le imprese attive nel settore del commercio/intermediazione di veicoli. I veicoli acquistati devono essere immatricolati per la prima volta in Italia. Non sono ammissibili gli acquisti di veicoli già immatricolati. Non sono ammissibili gli acquisti di veicoli per il trasporto di persone destinati al Trasporto Pubblico Locale (TPL) di linea e non di linea ivi incluso il servizio di noleggio con conducente (NCC), ai sensi della normativa vigente e con particolare riferimento alla legge statale n.218/2003. Per entrambe le linee di finanziamento, la radiazione deve essere successiva alla data di approvazione del presente provvedimento. I veicoli da radiare devono essere in regola con il pagamento della tassa automobilistica.
Spese ammissibili e massimali di finanziamento	Sono ammesse a contributo le spese al netto dell'IVA per l'acquisto, anche nella forma del leasing finanziario, di un veicolo di categoria Le, M1, M2, N1, N2 o N3, oppure e-cargo bike, in grado di garantire zero o bassissime emissioni di inquinanti. Sono considerate spese non ammissibili al contributo: • le spese in auto-fatturazione; • le spese per l'acquisto di veicoli usati; • le spese per fornitura di beni e servizi da parte di società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti e

	comunque tutte le spese riguardo alle quali si ravvisi una effettiva elusione del divieto di fatturazione fra imprese appartenenti "all'impresa unica" (art. 2 del Reg (UE) n. 2023/2831). In caso di leasing finanziario, il soggetto deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo e il maxi-canone di anticipo (al netto dell'IVA) deve essere di importo almeno pari all'ammontare del contributo richiesto. Non è ammissibile l'acquisto tramite noleggio. Qualora la concessione comporti il superamento dei massimali stabiliti dal regime di Aiuto De minimis (che per un'impresa unica non deve superare 300.000 euro nell'arco di tre anni), ai sensi dell'art. 3.2, il contributo concedibile potrà essere rideterminato in base alla disponibilità residua al raggiungimento del massimale (art.14 c.4 del DM 115/2017).
Tipologia della procedura	Per l'assegnazione delle risorse si prevede la pubblicazione di un bando attuativo, entro novanta giorni dall'approvazione del presente provvedimento. Il bando è articolato secondo le due linee di finanziamento relative alle annualità 2026 e 2027. Regione Lombardia individua Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore del bando nell'ambito dell'Accordo per lo Sviluppo Economico e la Competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo 2024/2028. Per la gestione del bando ci si avvale della piattaforma telematica messa a disposizione da Unioncamere Lombardia. L'assegnazione del contributo avviene sulla base di una procedura valutativa "a sportello" con prenotazione delle risorse, in finestre temporali stabilite nel bando attuativo di successiva emanazione, secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta e con graduatorie temporali. Lo sportello resterà aperto fino alla data indicata nel bando attuativo e le valutazioni avverranno all'interno delle finestre temporali stabilite. In caso di esaurimento anticipato della dotazione finanziaria, l'ammissione delle domande contenute nell'ultima finestra avverrà secondo la procedura di estrazione casuale come definita dalla d.G.R. n. 5500/2016. Eventuali risorse non prenotate nella linea di finanziamento 2026 potranno essere utilizzate nella linea di finanziamento 2027. La procedura prevede una prima fase di prenotazione e relativa concessione del contributo e una successiva fase di rendicontazione e liquidazione del contributo.

	La prenotazione del contributo è confermata a seguito di concessione tramite relativo provvedimento, previa verifica dei documenti presentati e in presenza di disponibilità di risorse. La documentazione di rendicontazione dovrà essere inviata una volta perfezionato l'acquisto, l'immatricolazione del veicolo nuovo e la radiazione di quello inquinante. Il provvedimento di liquidazione avviene a seguito di istruttoria finale positiva, comprensiva delle verifiche sugli Aiuti di stato. La domanda di contributo è presentata sulla piattaforma telematica di Unioncamere Lombardia dall'impresa richiedente prima del perfezionamento dell'acquisto del veicolo. Ogni procedimento di valutazione si compone di una fase di verifica di ammissibilità formale e una fase di valutazione tecnica dell'intervento inerente tutte le richieste di contributo pervenute. L'istruttoria formale e tecnica è effettuata nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda assegnato dalla procedura on line.
Istruttoria e valutazione	Le modalità di trasmissione delle istanze e le relative procedure saranno informatiche, con riferimento alle vigenti norme in materia di decertificazione e di semplificazione amministrativa. Responsabile del procedimento è Direttore operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà con successiva propria determinazione ad approvare il bando attuativo. L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti requisiti: - rispetto dei termini per l'inoltro della domanda e della successiva rendicontazione; - completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando di successiva emanazione; - sussistenza dei requisiti oggettivi previsti dal regime di Aiuti; - sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal bando di successiva emanazione, in coerenza con i presenti criteri.

	Il termine massimo di conclusione del procedimento di istruttoria della rendicontazione e di liquidazione del contributo è di 90 giorni a decorrere dalla data di rendicontazione dell'acquisto sulla piattaforma telematica.
Modalità di erogazione della agevolazione	Il contributo è erogato da Regione Lombardia ai soggetti beneficiari, per il tramite di Unioncamere Lombardia, a seguito della verifica della rendicontazione delle spese sostenute e della valutazione positiva del procedimento di istruttoria, comprensivo delle verifiche relative agli Aiuti di Stato.